



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica nella persona del magistrato Gaspare RAPPA

in funzione di giudice delle pensioni *ex art. 151 c.g.c.*

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 227/2024

sul ricorso in materia di pensioni, iscritto al n. **69251/C** del registro di Segreteria, depositato in data 23 giugno 2023.

Ad istanza di

S. A. (C.F. OMISSIS), nato a OMISSIS ed ivi residente alla Via OMISSIS, rappresentato e difeso per mandato in calce al ricorso dall'avv. Mario Lazzari (CF: LZZMRA64B07G751G - PEC: mario.lazzari@pec.it), presso il cui studio, sito in Lecce nella Via C. De Giorgi n. 7, è elettivamente domiciliato.

CONTRO

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana G. Norrito (C.F.: NRRTNG70H55F061Y - PEC: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it) e dall'avv. Francesco Gramuglia (C.F.: GRMFNC64R17F158V - PEC: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo nella Via M. Toselli n. 5.

Esaminati gli atti e i documenti della causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 5 giugno 2024, l'avv. Giovanni Verga in sostituzione dell'avv. Mario Lazzari per il ricorrente e l'avv. Tiziana G. Norrito per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

I. Con ricorso introduttivo del presente giudizio il sig. S. A. adiva questa Corte avverso il decreto n. 01362/2022/CS.MM del 3 maggio 2022 del Ministero della giustizia-Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria nonché avverso il presupposto parere del CVCS n. 724992021 del 14/04/2022 reso nell'adunanza n. 2842, in forza dei quali veniva ritenuta non dipendente da causa di servizio l'infermità "*disturbo dell'adattamento con umore ansioso in trattamento farmacologico presso CPS*", chiedendo di accogliere il ricorso con riconoscimento e dichiarazione della dipendenza da causa di servizio della suddetta infermità ai fini della concessione del trattamento pensionistico privilegiato ordinario a decorrere dalla data di cessazione dal servizio avvenuta il 27.01.2021, ovvero, in subordine, dalla richiesta di P.P.O. formulata in data 09.03.2022, con contestuale condanna dell'INPS al pagamento dei ratei maturati del trattamento non corrisposto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, formulando in via istruttoria istanza di CTU medico-legale finalizzata ad accertare la dipendenza da causa di servizio della patologia indicata.

I.a. Il ricorrente rappresentava di aver prestato servizio nel Corpo di Polizia penitenziaria con la qualifica di Assistente Capo presso la Casa Reclusione di Milano II C.R. Bollate fino al 27 gennaio 2021, data in cui veniva dispensato dal servizio per riconosciuta infermità.

Si rappresentava che in data 10.01.1995 l'odierno ricorrente formulava istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio con riferimento alle infermità “*Note nevrotiche d'ansia*” e “*Sinusite fronto-etmoidale*”, presentando successivamente in data 08.05.1997 richiesta di concessione dell'equo indennizzo per le predette infermità.

Lo stesso rappresentava che la C.M.O. di Firenze, con verbali nn. 1606 del 07.04.1998 e 491 del 07.09.1998, riconosceva le predette infermità come dipendenti da causa di servizio ed ascrivibili, singolarmente, alla Tab B, misura massima.

A seguito di parere positivo in merito alla dipendenza da causa di servizio delle citate patologie riportato dal Comitato di Verifica per le cause di servizio nella seduta del 22.07.2003, il Ministero della giustizia, con decreto del 03.03.2004, conformandosi ai predetti pareri medico-legali, riconosceva in favore del ricorrente l'equo indennizzo pari ad euro 351,80.

Si rappresentava, tuttavia, che il ricorrente contraeva nel tempo più gravi disturbi di carattere psichico e che tali peggioramenti risulterebbero attestati dal parere del CVCS del 01.02.2007 reso nell'adunanza n. 14/2007, con il quale veniva riconosciuta la dipendenza da causa di servizio dell'infermità “*Ipertensione arteriosa borderline*”, nonché dalla copiosa documentazione medica del periodo dal 2019 al 2021 da cui emergerebbe il costante deterioramento delle condizioni di salute del sig. S.

In forza del predetto quadro patologico, parte ricorrente presentava per mezzo della propria Amministrazione in data 15.01.2021 una nuova domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e concessione dell'equo indennizzo per la più grave infermità: “*disturbo*

dell'adattamento con umore ansioso in trattamento farmacologico presso CPS".

Parte ricorrente esponeva che, con verbali P.V. mod. BL/S n. MI121000116 e n. MI121000117 (entrambi del 26.01.2021) il Dipartimento di medicina legale di Milano attestava l'inidoneità permanente del sig. S. dal servizio di istituto a decorrere dal 26.01.2022 (*rectius*, 26.01.2021) a causa della patologia "*disturbo dell'adattamento con umore ansioso in trattamento farmacologico presso CPS*", ascrivendo l'infermità alla Tab. A Ctg. 5^a per anni 2 e indicando quale data di stabilizzazione della patologia quella del 26.01.2021.

Parte ricorrente, quindi, inoltrava telematicamente in data 09.03.2022 all'INPS sede di Milano domanda di riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato con riferimento alle seguenti patologie asseritamente sofferte: 1) "*disturbo dell'adattamento con umore ansioso in trattamento farmacologico presso CPS*"; 2) *Ipertensione arteriosa borderline*; 3) *Note nevrotiche d'ansia*; 4) *Sinusite fronto- etmoidale*".

Il CVCS con parere n. 724992021 reso in data 14.04.2022 dichiarava l'infermità "*Disturbo dell'adattamento con umore ansioso in trattamento farmacologico presso CPS*" non dipendente dai fatti di servizio, parere cui si conformava il Ministero della giustizia con decreto di rigetto n. 01362/2022/cs.mm del 03.05.2022.

Parte ricorrente, inoltre, rappresentava che l'INPS, nonostante la diffida formale a mezzo PEC del 24.04.2023, non provvedeva all'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo riguardante la richiesta di PPO presentata in data 09.03.2022, omettendo la relativa

decisione.

I.a. Nel merito, parte ricorrente lamentava preliminarmente l'illegittimità del silenzio serbato dall'Istituto pensionistico sulla definizione del procedimento amministrativo attivato con la domanda del 09.03.2022 finalizzata al riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato ordinario.

Secondo la difesa di parte ricorrente, infatti, l'INPS non avrebbe adempiuto all'obbligo normativamente previsto di conclusione del procedimento di riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato ordinario nel termine perentorio di 180 giorni dal ricevimento dell'istanza, impedendo al ricorrente di poter intraprendere apposite iniziative giudiziali tese al riconoscimento del diritto alla liquidazione dell'invocata pensione privilegiata a vita, in violazione dei principi di lealtà e correttezza ricavabili dall'interpretazione degli artt. 192, co. 2 d.P.R. n. 1092/1973 e 18, co. 2 L. n. 241/1990.

Con riferimento al mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia indicata, parte ricorrente evidenziava l'erroneità e l'infondatezza delle conclusioni cui era pervenuto il Comitato di Verifica nel parere n. 724992021 del 14.04.2022, poiché ritenuto carente di attività istruttoria e basato su valutazioni non corrispondenti alla reale condizione psico-patologica sofferta dal sig. S.

Si rilevava in tale senso che la ricostruzione realizzata dal CVCS della patologia sofferta dal ricorrente non avrebbe tenuto conto delle particolari condizioni di *stress* ed ansia derivanti dallo svolgimento dell'attività lavorativa prestata negli anni, che avevano portato l'istante a richiedere in più occasioni periodi di aspettativa o malattia, trascurando altresì il

contenuto della documentazione medica allegata dal ricorrente ed in particolare le relazioni medico-legali dei dottori Monzani e Rinaldi, dalle quali si evincerebbe un quadro psico-patologico caratterizzato da una variegata serie di disturbi ansiosi progressivamente degenerati nel tempo e acutizzatisi a seguito dello svolgimento dell'attività lavorativa.

Inoltre, parte attrice rilevava l'incongruità tra le conclusioni cui era pervenuto il Comitato di Verifica con il parere reso in data 22.07.2003, nel quale si riconosceva la dipendenza da causa di servizio delle pregresse patologie "*Note nevrotiche d'ansia*" e "*Sinusite fronto- etmoidale*", e quelle contenute nel successivo parere del 14.04.2022, con cui si negava la dipendenza da causa di servizio dell'infermità "*Disturbo dell'adattamento con umore ansioso in trattamento farmacologico presso CPS*", senza ritenere neppure che le predette due infermità potessero in qualche modo rilevare quali concause efficienti nello sviluppo della patologia di maggiore gravità.

I.b. Parte ricorrente formulava, quindi, le seguenti conclusioni:

- accertare che l'INPS-Direzione provinciale di Agrigento ha colpevolmente disatteso l'obbligo di emettere tutti i provvedimenti necessari alla definizione del procedimento amministrativo *de quo* entro i termini di legge sopra esposti;

- accertare e dichiarare il diritto del sig. S.A. a percepire il trattamento pensionistico privilegiato a vita ex Tab. A, Ctg. 5^a o della diversa categoria che sarà accertata nel corso del presente giudizio, a decorrere dalla data di cessazione dal servizio (27.01.2021) ovvero, in subordine, dalla domanda di PPO (09.03.2022) in relazione alla patologia "*disturbo dell'adattamento con umore ansioso in trattamento farmacologico presso CPS*" e delle altre

affezioni già riconosciute dipendenti da causa di servizio e, per l'effetto,

- condannare l'INPS al pagamento:

- dei ratei maturati e non riscossi del relativo trattamento privilegiato con decorrenza dalla data di cessazione dal servizio (27.01.2021) ovvero, in subordine, dalla data di presentazione della domanda di P.P.O. (09.03.2022);
- degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sui ratei a scalare dalla data di cessazione dal servizio sino all'effettivo soddisfo;
- in ogni caso, delle spese e delle competenze del presente grado di giudizio, distratte in favore dell'avvocato, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;

- in via istruttoria, disporre ogni opportuno accertamento di carattere medico e/o amministrativo in relazione a tutte le circostanze dedotte ed ai documenti richiamati ed ordinare all'Istituto resistente ed alle Amministrazioni interessate l'esibizione di tutta la documentazione inerente lo svolgimento del servizio, al fine di accertare a mezzo di CTU medico-legale, unitamente ad un Consulente tecnico di parte che si riservava di nominare, la dipendenza da causa di servizio della patologia "disturbo dell'adattamento con umore ansioso in trattamento farmacologico presso CPS" che affligge tuttora l'odierno ricorrente.

II. Con decreto del 28 luglio 2023 veniva fissata l'udienza di discussione per il 20 dicembre 2023.

In data 31 luglio 2023 parte ricorrente depositava le prove dell'avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.

III. Con memoria del 6 dicembre 2023 si costituiva in giudizio l'INPS, chiedendo in via preliminare di dichiarare il ricorso inammissibile e nel

merito di rigettarlo poiché ritenuto infondato nel fatto e nel diritto, formulando in via subordinata espressa eccezione di prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici.

Dopo una breve ricostruzione della vicenda in fatto, l'INPS rilevava preliminarmente la giacenza di una domanda di pensione privilegiata del ricorrente presso la Filiale Metropolitana di Milano, con riferimento alla quale la difesa dell'Istituto rappresentava di non averne potuto prendere visione prima della costituzione per cui si riservava di dedurre ulteriormente rispetto ad eventuali profili di inammissibilità del ricorso.

Nel merito, l'INPS deduceva che la presenza di un parere negativo reso dal CVCS sulla dipendenza dal servizio dell'infermità asseritamente sofferta dal ricorrente costituirebbe un ostacolo all'accoglimento della richiesta di pensione privilegiata, dal momento che il parere relativo all'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità contratte nell'espletamento dell'attività lavorativa consiste in una valutazione tecnica di natura medico-legale vincolante, la quale obbliga l'Amministrazione previdenziale ad adeguarsi e conseguentemente a rigettare la domanda di pensione di privilegio, non potendosi discostare da quanto espresso dal CVCS, citando a sostegno della predetta ricostruzione recente giurisprudenza amministrativa.

In via istruttoria, ove disposta consulenza tecnica d'ufficio, l'INPS nominava come consulente di parte il Primario dell'Ufficio Sanitario dell'INPS di Palermo, dott.ssa Lucia D'Anna o un suo sostituto in relazione alle esigenze di servizio, domiciliati per la presente procedura presso la Direzione Provinciale dell'INPS di Palermo nella Via F. Laurana n. 59, evidenziando

che qualsiasi comunicazione medica andrà effettuata al Portale CTU e/o alla

PEC istituzionale della sede provinciale INPS di Palermo

direzione.provinciale.palermo@postacert.inps.gov.it.

IV. All’esito dell’udienza del 20 dicembre 2023 con ord. 184/2023 veniva disposta la richiesta di un parere medico-legale al CML sui seguenti quesiti:

A) Accertare la dipendenza da causa di servizio dell’infermità “disturbo dell’adattamento con umore ansioso in trattamento farmacologico presso CPS;

B) Nel caso di giudicata dipendenza da causa di servizio accertare la correlata classificazione tabellare di tutte le suddette patologie (da 1 a 4), sia singolarmente sia in cumulo, ai fini della pensione privilegiata.

Veniva assegnato termine del 20 maggio 2024 per il deposito del parere e veniva fissata l’udienza di prosecuzione per il 5 giugno 2024.

V. In data 22 maggio 2024 il CML depositava il parere richiesto nel quale si concludeva per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per l’infermità “disturbo dell’adattamento con umore ansioso in trattamento farmacologico presso CPS” classificato nella V ctg della tab. A per i primi due anni e poi nell’VIII ctg a vita.

Tale parere in data 15 marzo 2024 era inviato alle parti che non facevano pervenire alcuna osservazione.

VI. All’udienza del 5 giugno 2024 le parti si riportavano agli atti chiedendo che il giudizio fosse deciso.

La causa, quindi, era posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. In via preliminare va affrontata l'eccezione sollevata dall'INPS di inammissibilità del ricorso per mancanza della previa domanda

amministrativa ai sensi dell'art. 153, co. 1, lett. b. del c.g.c.

L'eccezione è manifestamente infondata e va rigettata per quanto di seguito argomentato.

Come confermato in termini generici anche dall'INPS nella memoria di costituzione, il ricorrente ha presentato in via telematica in data 9 marzo 2022 alla sede INPS di Milano n. 490000 domanda di pensione privilegiata (cfr. All. 8 del ricorso) per le seguenti infermità ritenute dipendenti da causa di servizio: 1) Disturbo dell'adattamento con umore ansioso in trattamento farmacologico presso CPS; 2) Ipertensione arteriosa borderline; 3) Note nevrotiche d'ansia; 4) Sinusite fronto- etmoidale".

Tale domanda amministrativa di pensione privilegiata, che è stata presentata alla suddetta sede di Milano dell'INPS, in quanto all'epoca dei fatti il ricorrente dichiarava di essere residente nel Comune di Desio (MB), non ha avuto alcun seguito amministrativo da parte dell'Istituto previdenziale come lamentato dal ricorrente nell'atto introduttivo della causa.

Conseguentemente il ricorrente ha dato prova di avere presentato la previa domanda amministrativa di pensione privilegiata cui è seguita l'inerzia dell'Istituto previdenziale.

2. Oggetto del giudizio è il diritto del ricorrente, quale *ex* appartenente al Corpo della Polizia penitenziaria collocato in quiescenza, al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità "Disturbo dell'adattamento con umore ansioso in trattamento farmacologico presso CPS" e al conseguimento della pensione privilegiata di ctg. V della Tab. A

in relazione a tale infermità e alle altre già indicate nella suddetta domanda amministrativa di trattamento privilegiato.

L'infermità "disturbo dell'adattamento con umore ansioso in trattamento farmacologico presso CPS" non è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio mentre le infermità di cui ai precedenti sub 3) e 4) oggetto di domanda amministrativa di PPO (ipertensione arteriosa borderline e note nevrotiche d'ansia) sono state ritenute dipendenti da causa di servizio con decreto del Ministero della giustizia del 03.03.2004 (cfr. All. 3 del ricorso) e l'infermità di cui al precedente sub 2) oggetto anch'essa di domanda amministrativa di PPO (ipertensione arteriosa borderline) è stata ritenuta dipendente da causa di servizio dal parere del CVCS del 01.02.2007 reso nell'adunanza n. 14/2007 (cfr. All. 4 del ricorso).

2.1. In via preliminare di merito va affrontata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'INPS che va rigettata in quanto manifestamente infondata.

Infatti, il ricorrente è stato dispensato dal servizio dal 27.01.2021 e ha presentato all'INPS domanda di pensione privilegiata in data 9 marzo 2022 mentre in data 24 aprile 2023 ha diffidato la sede provinciale dell'INPS di Agrigento a concedere tale trattamento privilegiato. A seguito del mancato riscontro dell'Istituto previdenziale, il ricorrente in data 23 giugno 2023 ha depositato presso la Segreteria di questa Sezione il ricorso che è stato notificato all'INPS in data 31 luglio 2023.

Dalla superiore ricostruzione risulta evidente che non è maturata alcuna prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici.

2.2. Prima di affrontare il merito appare necessario il richiamo della disciplina normativa di riferimento applicabile alla fattispecie di cui è causa.

Ai sensi dell'art. 67, co.1, d.P.R. 1092/1973 il militare e il personale equiparato, le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della annessa tabella A della legge 18 marzo 1968, n. 313 e s.m.i. (d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e d.P.R. n. 834/1981 con annesse tabelle), ha diritto alla pensione privilegiata se la menomazione non sia suscettibile con il tempo di miglioramento.

La sussistenza del rapporto di causalità tra le infermità insorte e il servizio svolto (c.d. causa di servizio) rappresenta, quindi, la condizione fondamentale per accedere al trattamento pensionistico privilegiato.

A tal proposito l'art. 64 del d.P.R. 1092/1973, al comma 2 stabilisce che "... *fatti di servizio sono quelli derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio*" mentre al comma 3 stabilisce che "... *le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante*".

Ciò implica che tra i fatti di servizio e le infermità o lesioni debba sussistere un rapporto di tipo causale ovvero concausale efficiente e determinante per cui ai fatti di servizio quali causa unica, diretta ed immediata della lesione o dell'infermità sono equiparati anche i fatti di servizio quali concause efficienti e determinanti dell'infermità in quanto rappresentano condizioni necessarie ma non sufficienti a produrre l'evento e, quindi, quali elementi che, di fatto, concorrono in concreto al sorgere dell'infermità o al suo decorso evolutivo apportando un "quid novi" e un "quid pluris" rispetto alle normali cause di insorgenza e di progressione dell'infermità

La causa di servizio, quindi, è riconosciuta anche nel caso di una "predisposizione del dipendente alla patologia" (c.d. infermità endogeno-

costituzionali) a condizione che: (a) senza il fatto di servizio l'infermità si sarebbe prodotta in forma notevolmente più lieve o diversa; (b) il fatto di servizio possa essere ritenuto quello, anche quantitativamente, più rilevante; (c) l'evento causale sia direttamente riconducibile al servizio prestato.

Di conseguenza, possono essere riconosciuti dipendenti da causa di servizio anche le infermità di natura endogeno-costituzionale, ma in presenza di una predisposizione organica a contrarre una malattia, occorre accertare se la prestazione del servizio abbia facilitato, con rapporto causale incidente e determinante il decorso della stessa, acquisendo il valore di *conditio sine qua non*, nel senso che diversamente l'affezione non si sarebbe verificata o avrebbe avuto, se già preesistente, una diversa evoluzione.

La concausa efficiente (e quindi determinante) è, in sostanza, da intendersi come l'antecedente causale che spiega forza preminente nel determinismo dell'evento, ovvero agisce, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, in modo da influire come fattore necessario sul fatto conseguente assumendo particolare valore rispetto ad altre concause (cfr. C. conti, *ex multis*: Sez. giur. Reg. Siciliana, sent. n. 36/2022; Sez. giur. Campania, sent. n. 192/2019; Sezione giur. Liguria, sent. n. 304 del 2017).

2.3. Passando al merito il ricorso è fondato nei termini che seguono e per le considerazioni di seguito esposte.

Questo Giudice ritiene che la prospettata dipendenza da causa di servizio dell'infermità "Disturbo dell'adattamento con umore ansioso in trattamento farmacologico presso CPS" possa essere riconosciuta in adesione al giudizio espresso dal CML che ha giudicato i fatti di servizio quale concausa efficiente e determinante di tale infermità.

In particolare, il CML, a seguito di visita diretta del ricorrente del 28 febbraio 2024 e di attento esame della documentazione medica versata in atti, ha ricostruito l'evoluzione dell'infermità psichiatrica di cui è causa rilevando che già durante il servizio di leva il ricorrente aveva sofferto di disturbi ansiosi reattivi mentre nuovi episodi si sono manifestati intorno ai 30 anni quando il ricorrente era già in servizio nella Polizia penitenziaria e nel 2015 mentre nel 2019 c'è stata una ricaduta dello stato ansioso reattivo.

L'Organo medico-legale ha evidenziato che il ricorrente, in data 07.04.1998, è stato sottoposto a visita collegiale presso la CMO di Firenze perché, con istanza del 10.01.1995, aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, fra l'altro, dell'infermità "sindrome ansioso depressiva" diagnosticata il 22.12.1994 dalla USL n. 7. In tale occasione la CMO ha posto diagnosi, tra l'altro, di "Note nevrotiche d'ansia." Riconoscendo per tale infermità la dipendenza da causa di servizio con ascrivibilità alla tab. B in misura massima.

A seguito della suddetta ricaduta del 2019 e della fine del periodo massimo di aspettativa per malattia, il ricorrente è stato sottoposto a visita collegiale presso la CMO di Milano che, con il verbale n. 121000116 del 26.01.2021, ha posto diagnosi di "Disturbo dell'adattamento con umore ansioso in trattamento farmacologico presso CPS" e ha giudicato l'interessato non idoneo permanentemente al servizio d'istituto e ascrivibilità della suddetta infermità alla tab. A V ctg per anni 2.

Il CML ha evidenziato che la CMO di Firenze, con il verbale di visita n. 1606 del 07.04.1998, ha posto diagnosi, fra l'altro, di "Note nevrotiche d'ansia", rilevando alla voce "considerazioni medico legali" che dai rapporti

informativi agli atti risultava che l'interessato era stato sottoposto a *stress* psicofisici di rilievo nell'adempimento degli obblighi di servizio per cui la suddetta infermità è stata riconosciuta dipendente da fatti di servizio e tale giudizio è stato confermato nel parere del CVCS reso nell'adunanza n. 100/2003 del 22.07.2003.

Successivamente, la CMO di Milano, con il verbale n. MII 21000116 del 26.01.2021, ha posto la diagnosi di “disturbo dell'adattamento con umore ansioso in trattamento farmacologico presso CPS” e, per tale infermità, ha giudicato il ricorrente non idoneo permanentemente al servizio di istituto.

Il CML, quindi, ha espresso il giudizio medico-legale che il “Disturbo dell'adattamento con umore ansioso possa considerarsi come un'evoluzione delle pregresse note nevrotiche d'ansia in un soggetto verosimilmente predisposto (una condizione di stato ansioso-depressivo era comparsa anche durante il servizio di leva)”.

Secondo l'Organo medico legale il servizio delicato e rischioso prestato dal sig. S.A. presso la Polizia penitenziaria, svolto a contatto con detenuti pericolosi, ha sicuramente comportato nel ricorrente, con predisposizione psichica, uno *stress* psichico considerevole fino a portarlo al Disturbo dell'adattamento con umore ansioso per cui tale infermità può essere “considerata come SI dipendente da concausa di servizio efficiente e determinante”.

Con riferimento al secondo quesito il CML ha accertato la seguente ascrivibilità delle infermità oggetto della domanda amministrativa di pensione privilegiata del 9 marzo 2022:

- Disturbo dell'adattamento con umore ansioso in trattamento farmacologico

presso CPS è ascrivibile alla data della “riforma” del ricorrente alla tab. A V

ctg per anni 2 e, successivamente, per evidente miglioramento delle

condizioni cliniche (assenza di documentazione specialistica recente) alla

tab. A VIII ctg, a vita.

2) Ipertensione arteriosa borderline è ascrivibile alla tab. B per un indennizzo

“una tantum” pari a 2 annualità di VIII ctg.

3) Note nevrotiche d’ansia è evoluta nell’infermità di cui al punto l).

4) Sinusite fronto-etmoidale è ascrivibile alla tab. B per un indennizzo “una

tantum” pari a 2 annualità di VIII ctg.

Conseguentemente il CML ha ritenuto sussistente una “ascrivibilità di

cumulo, ai fini di pensione privilegiata pari alla tab. A V ctg per anni 2 e,

successivamente, tab. A VIII ctg, a vita, + tab. B per 4 annualità una

tantum”.

Questo Giudice condivide *in toto* il citato giudizio del CML su tale

infermità, in quanto lo stesso si presenta basato su attendibili elementi di

fatto, su convincenti argomentazioni logico-giuridiche e su un adeguato

supporto medico-scientifico, congruamente motivato, nonché risulta coerente

con le premesse in fatto ivi menzionate.

In particolare, risulta del tutto condivisibile la valutazione medico-legale che

l’infermità di cui è causa sia da considerare come una evoluzione della

pregressa infermità “note nevrotiche d’ansia” e che tale evoluzione

aggravante sia dipesa da concausa efficiente dai fatti di servizio.

A ciò si aggiunga che l’INPS sul suddetto giudizio del CML non ha espresso

alcuna osservazione critica e le difese articolate dalla stessa

Amministrazione nella memoria di costituzione afferiscono esclusivamente a

questioni di diritto.

2.4. Ciò ritenuto, questo Giudice osserva che il *petitum* del giudizio riguarda il riconoscimento della causa di servizio per l'infermità "disturbo dell'adattamento con umore ansioso in trattamento farmacologico presso CPS" e l'attribuzione della pensione privilegiata conseguente dall'ascrivibilità in cumulo di tale infermità con le altre tre infermità oggetto di domanda amministrativa di PPO del 9 marzo 2022.

Riguardo a quest'ultime il CML ha giudicato che l'infermità "note nevrotiche d'ansia" risulta assorbita dal "disturbo dell'adattamento con umore ansioso in trattamento farmacologico presso CPS" mentre le infermità "ipertensione arteriosa borderline" e "sinusite fronto-etmoidale" sono state ritenute da ascrivere alla Tabella B e, quindi, non fanno cumulo ai fini della pensione privilegiata oggetto di causa ma danno diritto soltanto all'attribuzione dell'indennità *una tantum*.

Con riferimento all'ascrivibilità tabellare di queste ultime, infatti, bisogna richiamare l'art. 69 dPR 1092/1973 "Indennità per una volta tanto per i militari" il quale stabilisce al primo comma che "*Il militare che abbia contratto infermità o riportato lesioni, dipendenti da fatti di servizio e ascrivibili alla tabella B, ha diritto, all'atto della cessazione dal servizio ... a un'indennità per una volta tanto in misura pari a una o più annualità della pensione di ottava categoria, con un massimo di cinque annualità, secondo la gravità della menomazione fisica*" mentre al secondo comma dispone che "*É consentito il cumulo dell'indennità per una volta tanto con la pensione o l'assegno rinnovabile per infermità ascrivibile alla tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 [ora dPR 915/1978]. Le due attribuzioni si*

effettuano distintamente, ma l'ammontare dei due trattamenti non potrà in alcun caso superare la misura del trattamento complessivo che sarebbe spettato all'invalido qualora le infermità classificate alla tabella B fossero state ascritte all'ottava categoria della tabella A".

Le richiamate disposizioni normative, quindi, prevedono per il militare o dipendente pubblico ad esso equiparato affetto per causa di servizio da una delle infermità riconducibili alla tabella B del DPR 915/1978, che si differenziano da quelle della tabella A per un minor grado di gravità, il diritto a percepire una indennità *una tantum* che è cumulabile con la pensione privilegiata o con l'assegno rinnovabile derivante da infermità ascrivibile alla tabella A annessa al DPR 915/1978.

Le due attribuzioni si effettuano distintamente, ma l'ammontare dei due trattamenti non può in alcun caso superare la misura del trattamento complessivo che sarebbe spettato all'invalido qualora le infermità classificate alla tabella B fossero state ascritte all'ottava categoria della tabella A.

Inoltre, l'entità di tale indennità è correlata alla gravità dell'infermità dipendente da causa di servizio entro un limite massimo di cinque annualità e, nel caso di più infermità tutte classificabili singolarmente nella Tab. B, ai fini del calcolo dell'indennità, esse vanno valutate complessivamente e sono indennizzabili solo se tale valutazione complessiva non comporti una classificazione nella Tab. A con diritto a pensione o ad assegno rinnovabile.

Sulla base delle richiamate disposizioni normative e del condiviso giudizio medico legale del CML secondo cui la valutazione complessiva delle infermità "ipertensione arteriosa borderline" e "sinusite fronto-etmoidale"

non comporta una loro classificazione nella Tab. A tale da potere essere cumulata con l'infermità "disturbo dell'adattamento con umore ansioso in trattamento farmacologico presso CPS", tale infermità danno diritto all'attribuzione del suddetto diverso beneficio dell'*indennità una tantum* nei limiti e alle condizioni sopra precisate senza alcun effetto sulla determinazione della pensione privilegiata per quest'ultima infermità oggetto dell'odierno giudizio.

Infine, con riferimento alla decorrenza della pensione privilegiata derivante dall'infermità del disturbo dell'adattamento con umore ansioso bisogna fare riferimento all'art. 191 d.P.R. 1092/1973 che, al comma 1, stabilisce che "La pensione diretta e l'assegno rinnovabile decorrono dalla data di cessazione dal servizio stabilita nel relativo provvedimento, salvi i casi per i quali è diversamente disposto" mentre, al comma 3, prevede che "Per le liquidazioni da effettuarsi a domanda, se questa è presentata oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento della pensione o dello assegno rinnovabile ha luogo con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti prescritti".

Nella fattispecie il ricorrente è cessato dal servizio dal 27 gennaio 2021 mentre la domanda è stata presentata in data 9 marzo 2022 entro il suddetto biennio per cui il beneficio richiesto decorre dal 27.01.2021.

3. In conclusione, va riconosciuta la dipendenza da concausa di servizio della patologia "disturbo dell'adattamento con umore ansioso in trattamento farmacologico presso CPS" da ascrivere alla Tab. A V ctg per due anni e, successivamente, nella Tab A VIII ctg a vita.

Ne deriva che l'INPS deve attribuire al ricorrente, con decorrenza dal

27.01.2021, il trattamento pensionistico privilegiato di V ctg della Tab. A per due anni e, successivamente, la pensione privilegiata a vita di VIII ctg della Tab A.

Conseguentemente l'INPS va condannato alla liquidazione del suddetto trattamento pensionistico privilegiato con pagamento delle differenze sui ratei arretrati di pensione, che vanno maggiorate degli interessi nella misura legale e della rivalutazione monetaria ex art. 167, co. 3 c.g.c. e art. 21, co. 2, disp. att. c.g.c., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento.

4. Le motivazioni sopra espresse che evidenziano una preponderante rilevanza, nella questione oggetto di lite, di un accertamento di natura medico-legale, rappresentano sufficienti motivi *ex art. 31, co. 3, c.g.c.* anche alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia (cfr. C. cost., sent. n. 77/2018), per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al principio di gratuità previsto per il giudizio pensionistico dall'art. 10 L. n. 533/1973.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

- dichiara che l'infermità "Disturbo dell'adattamento con umore ansioso in trattamento farmacologico presso CPS" è dipendente da concausa di servizio ed è da ascrivere alla Tab. A V ctg per anni 2 e, successivamente, alla Tab A VIII ctg e, per l'effetto,

- dichiara il diritto del ricorrente per la suddetta infermità al trattamento privilegiato ordinario di Tab. A V ctg per anni 2 con decorrenza dal

27/01/2021 e, alla scadenza del suddetto biennio, al trattamento privilegiato

ordinario di Tab. A VIII ctg a vita;

- condanna l'INPS alla corresponsione del suddetto trattamento pensionistico nonché al pagamento delle differenze sui ratei arretrati, che vanno maggiorate degli interessi nella misura legale e della rivalutazione monetaria ex art. 167, co. 3 c.g.c. e art. 21, co. 2, disp. att. c.g.c., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento;

- compensa integralmente le spese di lite;

- nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 5 giugno 2024.

Il Giudice

Gaspere Rappa

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 18 giugno 2024

Pubblicata il 18 giugno 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., in caso di diffusione, si dispone di omettere le generalità e gli altri dati identificativi anche indiretti del ricorrente.

Il Giudice

Gaspare Rappa

F.to digitalmente

Ai sensi dell’art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente

provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi

di S.A. c.f. OMISSIS, nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 18 giugno 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)